



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO
Per
L'ISTITUZIONE

DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
Delibera di Giunta 11/2015

INDICE

Art. 1 - Istituzione del registro delle unioni civili.....	2
Art. 2 - Requisiti di iscrizione.....	2
Art. 3 - Cancellazione.....	2
Art. 4 - Decadenza dai benefici dell'iscrizione al Registro delle Unioni Civili.....	3
Art. 5 - Informative circa il Registro delle Unioni Civili.....	3
Art. 6 – Effetti dell'iscrizione nel Registro.....	3
Art. 7 - Ufficio competente e modalità operative	4
Art. 8 -Trattamento dei dati.....	4
Art. 9 - Entrata in vigore e disciplina transitoria	4

Art. 1 - Istituzione del registro delle unioni civili

1) Il Comune di Rignano sull'Arno, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, ed in ossequio dell'art 2, comma 4, lett. k) del proprio Statuto, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto, al fine di superare situazioni discriminatorie e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico nel territorio. A tal fine viene istituito il registro amministrativo delle unioni civili.

2) Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio , parentela, affinità, adozione, tutela, curatela ecc.) ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2 - Requisiti di iscrizione

- 1) L'iscrizione a registro può essere chiesta da due persone maggiorenni, di cittadinanza italiana o straniera, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non siano legate, tra loro, da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela o da altri vincoli giuridici;
 - b) siano legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ;
 - c) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Rignano sull'Arno ex L. n. 1228/1954 e DPR n. 223/1989;
 - d) siano coabitanti da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione);
 - e) abbiano stato civile libero o in stato di separazione legale da più di tre anni;
 - f) non siano iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile.
- 2) Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente.

Art. 3 - Cancellazione

- 1) La cancellazione dal Registro si verifica qualora:

- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
 - b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
 - c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Rignano sull'Arno;
 - d) vi sia matrimonio tra le parti o di una delle parti;
 - e) si verifichi la morte di una delle parti.
- 2) Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di domanda congiunta, redatta sulla modulistica allegata, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, all'altro componente dell'unione di fatto le comunicazione relative alla cancellazione.
- 3) I componenti l'unione di fatto devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione
- 4) L'ufficio competente, qualora sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini appositamente individuati, l'Ufficio competente provvede d'ufficio, notificando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.
- 5) La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
- 6) L'ufficio competente segnala la violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti agli altri uffici comunali che provvedono alla dichiarazione di decadenza di rispettiva competenza. Il provvedimento di decadenza costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

Art. 4 - Decadenza dai benefici dell'iscrizione al Registro delle Unioni Civili

- 1) Nei casi previsti all'articolo precedente, lett. d) ed e), sono fatti salvi i benefici che il Comune di Rignano sull'Arno, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, che abbia contratto in seguito matrimonio, nonché al convivente superstate previa verifica della permanenza dei requisiti.
- 2) Nei casi previsti dall'articolo precedente, lett. a), b), e c) dal momento della cancellazione del registro cessano gli effetti di cui al presente Regolamento

Art. 5 - Informative circa il Registro delle Unioni Civili

- 1) Al fine di consentire il riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale l'ufficio detentore del Registro promuove ogni forma di scambio di informazione tra uffici comunali che ne faranno richiesta sui soggetti iscritti.

Art. 6 – Effetti dell'iscrizione nel Registro

- 1) Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio

2) Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

3) Pertanto, la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Art. 7 - Ufficio competente e modalità operative

1) L'Ufficio comunale competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio Servizi Demografici .

2) Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa degli organi competenti:

a) Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario generale.

b) i requisiti per l'iscrizione al Registro sono quelli indicati nell'art. 2 del presente regolamento;

c) la domanda di iscrizione al Registro deve essere presentata a mezzo consegna a mano all'Ufficio URP/protocollo dell'Ente, a mezzo servizio postale o via pec specificando sulla busta medesima "Richiesta Iscrizione Registro Unioni Civili" - utilizzando l'apposita modulistica -, debitamente sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità;

d) L'Ufficio Servizi Demografici provvede, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della domanda, all'iscrizione sull'apposito Registro previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, comunicando ai richiedenti l'avvenuta iscrizione ovvero, in caso di accertamento negativo, il diniego debitamente motivato;

e) per la cancellazione dal Registro si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

3) Gli Uffici comunali e in particolare la polizia municipale, su richiesta dell'Ufficio Servizi Demografici, sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a prestare tempestivamente la propria collaborazione amministrativa all'istruttoria del procedimento di iscrizione e ad accertare in via amministrativa gli stati ed i fatti necessari per l'iscrizione.

4) Gli stessi Uffici di cui al comma 3 comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente, all'Ufficio competente le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle funzioni circa fatti sopravvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o la modifica dei dati annotati sul Registro.

5) Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio Servizi Demografici certifica l'iscrizione nell'elenco.

Art. 8 -Trattamento dei dati

1) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza

Art. 9 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della deliberazione approvativa, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.